

Sentenza n. 136/04

**Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la corte d'appello di Trieste
sezione lavoro**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Eduardo TAMMARO Presidente

Dott. Sergio GORJAN Consigliere

Dott. Mario PELLEGRINI Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 96 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2003

TRA

X S.p.A., con domicilio eletto in Trieste, in persona del suo legale rappresentante, col procuratore avv. A che la rappresenta e difende in giudizio, per procura generale alle liti dd. 13.02.2001 rep.n. 26120, raccolta n. 5391 Notaio Z di Roma, giusta il ricorso in appello depositato il 28.5.2003;

APPELLANTE

E

Y, col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. B, che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura a margine del ricorso di 1° grado, costituitosi con comparsa di costituzione depositata il 18.09.04;

APPELLATO

Oggetto della causa: Lavoro dipendente: mansione e jus variandi.

Appello alla sentenza n. 160/03 dd. 20.2.03/21.03.2003 del Tribunale di Trieste.

Causa decisa all'udienza di discussione del 30.09.04

CONCLUSIONI

dell'appellante:

In via principale

In accoglimento del ricorso in appello e in totale riforma della sentenza n. 160/03 del Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che il Y è stato adibito sempre a mansioni di area operativa e quindi non ha mai svolto mansioni superiori ascrivibili all'area quadri di II° livello; conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'odierno appellato per differenze retributive.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.

In via istruttoria

Si chiede l'ammissione di una consulenza tecnica per verificare di quale rilievo dal punto di vista tecnico fossero le mansioni svolte dall'odierno appellato.

Dell'appellato:

chiede alla Corte d'Appello di Trieste di voler respingere le domande formulate dall'appellante X Spa in quanto infondate e, per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza 160/2003 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 31.12.1999 Y si rivolgeva al Tribunale di Trieste, Giudice del lavoro, esponendo di essere dal 1982 un dipendente della società X addetto agli Uffici della Filiale di Trieste ed inquadrato prima nel V livello e poi nella II Area Operativa, ciò ai sensi del CCNL 1994 applicato ai dipendenti della società. Precisava poi il ricorrente di avere curato per tre anni circa, dal dicembre 1995 al novembre 1998 presso l'area di programmazione e di controllo di gestione, le funzioni di programmare il c.d. budget previsionale di ciascuna unità organica, di redazione dei

consuntivi di costi e ricavi, di analisi degli scostamenti e ciò a mezzo di un personal computer con una rilevante importanza che descriveva. Rilevava dunque il ricorrente di avere, ai sensi dell'art. 2103 c.c. come modificato dall'art. 6 l. 190/1985 nonché degli artt. 38 e 44 CCNL, maturato il diritto alla promozione alla categoria di quadro di II livello avendo operato per più di sei mesi con mansioni di quadro ricoprendo un posto vacante in organico; chiedeva perciò l'interessato l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso del 29.12.1999.

Si costituiva in giudizio la società convenuta che, delineato l'inquadramento di controparte, ammetteva esservi stato svolgimento di mansioni superiori di quadro di II livello per solo pochi giorni utili dal maggio 1998, avendo nel periodo indicato ed in parte sostituito lo stesso del personale assente ma con diritto a conservare il posto. Notava comunque la convenuta che il Y aveva curato mansioni di raccolta ed inserimento di dati in tutto il periodo da lui indicato, senza diritto pertanto ad un superiore inquadramento. Formulava dunque la resistente le conclusioni di cui alla comparsa del 4.1.2001 chiedendone l'accoglimento.

La causa veniva istruita con l'audizione di alcuni testi nonché con l'effettuazione di un sopralluogo e, all'esito, decisa con la sentenza n. 160/2003 dd. 20.2/20.3.2003.

Contro tale pronuncia proponeva rituale e tempestivo appello la società parte in causa che, descritti i fatti di causa e narrato il corso del procedimento, indicava quattro motivi di doglianza. Per il primo di essi, si era avuta in I grado un'erronea applicazione del principio per cui, a parità di mansioni fra due addetti, vi dovrebbe essere lo stesso inquadramento, principio non contemplato dal nostro ordinamento. Si doleva poi la convenuta del fatto che non era stato compiuto, in I grado, un raffronto fra declaratoria contrattuale e concrete mansioni svolte dall'interessato, come richiesto dalla migliore prassi. Si era poi avuta, a detta di X, un'errata valutazione delle prove assunte perché non sempre l'interessato aveva occupato un posto di elevata o marcata specializzazione diverso da un posto di mero impiegato. Da ultimo, si era fatto qui un erroneo ricorso ad una circolare nemmeno dimessa in atti senza tenere conto, invece, del più rilevante dato contrattuale. Rassegnava allora l'appellante le conclusioni di cui in premessa, chiedendone perciò l'accoglimento.

Si costituiva anche in questo grado l'attore che, rivisitati i fatti di causa e le prove assunte ivi, riscontrava la piena correttezza della decisione assunta e ne chiedeva la conferma nei termini di cui sopra. All'udienza del 30.9.2004 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto all'udienza stessa e qui di seguito trascritto.

Motivi della decisione

L'appello qui proposto è fondato e va dunque accolto.

Come a ragione notato dall'appellante, nel nostro ordinamento non vige il principio per cui a parità di mansioni vi debba essere parità di inquadramento e di retribuzione (vedi Cass. 1386/2000 e Cass. 13396/1999 fra le tante); quindi errata è la comparazione effettuata in sentenza, di fatto, fra il dipendente M e l'attore, in base alla deposizione del teste N, il quale peraltro ha ammesso di essere poco a giorno delle problematiche dell'informatica, campo di attività del Y.

Il raffronto operato fra declaratoria contrattuale della categoria dei quadri di II livello e le mansioni svolte dal ricorrente non è stato esaustivo. Infatti (vedi l'art. 44 CCNL dimesso sub doc. 13 attoreo) nulla è emerso in merito a compiti di preposizione del ricorrente ad un qualche settore e l'articolo stesso fa riferimento espresso all'esigenza di responsabilità gestionale di unità organiche, qui neppure allegata. Per il resto, con riguardo ad una pretesa qualche specializzazione poco si è potuto appurare: il teste N era poco esperto in tema di informatica, come accennato e ciò inficia ogni sua valutazione e richiesta, quale quella di promozione in atti. Il teste M in particolare non ha saputo riferire se i compiti venissero assegnati all'attore dal Direttore Q, fatto questo rilevante non potendo assumere valore qui una mera, spontaneistica, ripartizione del lavoro fra i vari addetti; il teste stesso ha poi ammesso che fra lui ed il ricorrente vi era un rapporto di subordinazione gerarchica, confermando quindi l'organigramma in atti e ha esposto che anzi i superiori assegnavano compiti diversi a loro due. La teste dell'S ha esposto di avere operato come il Y, immettendo dati nel sistema, e che la O, inquadrata in Q 2, si occupava di altre mansioni rispetto al ricorrente. Il teste T

infine ha escluso di potere riferire i termini dell'attività del ricorrente all'epoca dei fatti, precisando però che il suo interlocutore era solo il collega M, fatto questo non trascurabile.

Sotto il profilo documentale le pretese del ricorrente non risultano poi avvalorate: i docc. 11 e 12 dimessi dalla parte attrice comprovano infatti esservi stato l'affidamento al Y di mansioni di quadro di II livello dal 25.5.1998 a tutto il 18.11.1998 e quindi per meno di sei mesi come del resto occorso (teste Q) ad altri addetti al PRC; a nulla rileva poi la partecipazione a corsi di formazione (doc. 7) senza indicazioni più precise e definite dei contenuti. Ricordato che l'onere della prova fa qui carico, per regola generale, all'attore, va notato che detto onere non è stato assolto in modo esauriente e completo.

Sussistono giusti motivi per compensare per intero, fra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:

in riforma della sentenza n. 160/2003 dd. 20.2.2003 del Tribunale di Trieste, ed accogliendo l'appello proposto da X il 28.5.2003, rigetta le domande proposte da Y con il ricorso depositato il 31.12.99.

Compensa fra le parti le spese di ambo i gradi del giudizio.

Trieste, 30.9.2004

Il Presidente

Il Consigliere est.

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria oggi 12 OTT. 2004

Il Cancelliere